



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli

Rubrica “Formare Informando”

ovvero **Agenda un po' insolita per appunti mica tanto frettolosi**

con il gradito contributo del Centro Studi “O. Baroncelli”

N° 20/2014

Napoli 26 Maggio 2014 (*)

***Gentili Colleghe e Cari Colleghi,
nell'ambito di questa collaudata e gradita iniziativa editoriale di
comunicazione e di immagine, collegata alla instancabile attività di
informazione e di formazione che caratterizza il CPO di Napoli.....***

Oggi parliamo di.....

LA RESPONSABILITA' PENALE DEL DATORE DI LAVORO, IN CASO DI INFORTUNIO, VA SEMPRE DIMOSTRATA NON ESSENDO AUTOMATICAMENTE SUSSISTENTE.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE PENALE - SENTENZA N. 15490 DEL 7 APRILE 2014

La Corte di Cassazione – Sezione Penale -, **sentenza n° 15490 del 7 aprile 2014**, ha statuito che **il datore di lavoro non è “automaticamente” responsabile per la omessa vigilanza nei confronti del lavoratore negligente dovendosi, a tal fine, effettuare un'analitica valutazione di ogni singolo accadimento.**

Nel caso in commento, un dipendente perdeva la vita a seguito di una improvvisa fiammata sviluppatasi dai vapori di carburante ancora presenti in un autoveicolo in corso di demolizione.

Soccombente in entrambi i gradi di merito, il datore di lavoro ricorreva in Cassazione.

Orbene, i Giudici di legittimità, nel rinviare gli atti alla Corte territoriale per un nuovo deliberato, hanno sottolineato che **il datore di lavoro non può essere “automaticamente” perseguito penalmente per l'omessa vigilanza in**

materia di salute e sicurezza, non essendogli richiedibile una presenza ininterrotta ed incessante nei luoghi di lavoro.

A tal fine, è da tenere nella opportuna considerazione l'eventuale **delega di funzioni**, dallo stesso attribuita a favore di altri soggetti, con specifico riferimento alle **realità aziendali particolarmente rilevanti per dimensione e/o complessità**.

Pertanto, atteso che, nel caso *de quo*, i Giudici di prime cure non avevano correttamente valutato tutti gli elementi evidenziati, gli Ermellini hanno accolto il ricorso datoriale trasmettendo, nuovamente, gli atti alla Corte di Appello, in diversa composizione, per un nuovo *decisum*.

LA COMPLETA SOTTOPOSIZIONE AL POTERE ORGANIZZATIVO E DECISIONALE DEL DATORE DI LAVORO ED ALLE DIRETTIVE IMPARTITE QUOTIDIANAMENTE POSTULA L'ESISTENZA DI UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 8364 DEL 9 APRILE 2014

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 8364 del 9 aprile 2014**, ha statuito che **l'assoggettamento del lavoratore alle altrui direttive** è riscontrabile anche allorché il **potere direttivo** del datore di lavoro venga **esercitato de die in diem**, consistendo, in tal caso, il vincolo della subordinazione nell'**accettazione** dell'esercizio **del predetto potere**.

Nella vicenda in esame, l'Inps, postulando un rapporto di lavoro subordinato in relazione all'attività espletata da quattro **fisioterapisti** con un istituto di fisioterapia, aveva emesso decreto ingiuntivo per i **contributi previdenziali omessi**.

Il datore di lavoro aveva proposto tempestiva opposizione chiedendone la revoca, sull'assunto che l'attività svolta dagli operatori, consistita in **prestazioni professionali di fisioterapia**, si era svolta in regime di **autonomia**.

Soccombente nei primi due gradi del giudizio, il datore di lavoro ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza che aveva ignorato, a suo dire, l'effettivo atteggiarsi del rapporto che, invero, integrava i **connotati tipici del rapporto di lavoro autonomo**, inquadrato nell'ampia categoria della **parasubordinazione**.

La Suprema Corte, investita del caso, **ha rigettato il ricorso** uniformandosi alla giurisprudenza di legittimità e ai principi affermati in tema di qualificazione del rapporto dei fisioterapisti. Invero, hanno stabilito i Giudici di Piazza Cavour, **l'elemento essenziale**, come tale indefettibile, **del rapporto di lavoro subordinato** e criterio discrezionale, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo, è **la subordinazione intesa quale vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro**, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato.

Tratto tipico della subordinazione, hanno concluso gli Ermellini, è riscontrabile anche quando il **potere direttivo** del datore di lavoro viene **esercitato quotidianamente**, consistendo, in tal caso, il vincolo della subordinazione nell'accettazione dell'esercizio del predetto potere direttivo di **ripetuta specificazione della prestazione lavorativa** richiesta in **adempimento delle obbligazioni assunte** dal prestatore stesso.

ILLEGITTIMO IL LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE INVALIDO IN MANCANZA DI SPECIFICO ACCERTAMENTO DA PARTE DELLA COMPETENTE COMMISSIONE MEDICA.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 8450 DEL 10 APRILE 2014

La Corte di Cassazione, **sentenza n. 8450 del 10 aprile 2014**, ha statuito che **il licenziamento del lavoratore, assunto in base alla normativa sul collocamento obbligatorio, se motivato dall'aggravamento del suo stato di salute, necessita dell'apposito parere rilasciato dalla competente Commissione medica.**

Nel caso *de quo*, un lavoratore, **diversamente abile**, veniva licenziato per l'**aggravamento del suo stato di salute** che non gli consentiva il permanere, oltre un certo lasso di tempo, in posizione eretta.

I Giudici di prime cure, aditi dal prestatore, si pronunciavano in maniera contrastante: pro- datore in I grado, pro-lavoratore in Appello.

Orbene, gli Ermellini, compulsati in ultima battuta per dirimere la *querelle*, hanno sottolineato come **il licenziamento del lavoratore, assunto per il tramite del collocamento obbligatorio, segue il normale iter nel caso di**

recesso che trova fondamento nelle "comuni" motivazioni della giusta causa e del giustificato motivo.

Ex adverso, laddove il licenziamento sia motivato dall'aggravamento delle condizioni di salute del dipendente, tale da mettere a repentaglio la sua stessa incolumità o quella degli altri prestatori, lo stesso è da ritenersi legittimo solo in presenza della perdita della capacità lavorativa certificata dall'apposita Commissione medica.

Pertanto, atteso che nel caso in disamina il datore di lavoro non aveva richiesto il previsto consulto medico, i Giudici di Piazza Cavour hanno statuito l'illegittimità dell'atto di recesso irrogato.

VALORE DETERMINANTE PER LA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DI UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO ASSUME LA PRESENZA GIORNALIERA DEL PRESTATORE PRESSO IL PUNTO VENDITA E L'INSERIMENTO STABILE NELL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 9196 DEL 23 APRILE 2014

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 9196 del 23 aprile 2014**, ha stabilito che la **continua dedizione funzionale delle energie lavorative al risultato produttivo** perseguito dall'imprenditore e la **presenza giornaliera**, integrano la fattispecie del rapporto di lavoro subordinato.

Nel caso in esame, la Corte d'appello di Milano, in riforma della sentenza del Tribunale di Como, aveva affermato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato di un lavoratore addetto alle **mansioni di gestore e coordinatore di un supermercato**, sebbene risultasse stipulato tra la società datrice ed il prestatore un **contratto di consulenza**.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso la società soccombente lamentando i motivi della decisione fondati esclusivamente sulle emergenze di un verbale dell'Ispettorato del lavoro nel quale si indicava solo l'attività svolta dal prestatore, senza **nessun riferimento all'assoggettamento al potere direttivo**. All'uopo, la ricorrente invocava il puntuale riconoscimento della dichiarazione resa dal prestatore durante l'interrogatorio: **"non ho superiori"**. Orbene, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto ed approvato in *toto* il *decisum* della Corte territoriale. La Corte d'Appello ha evidenziato, infatti, sulla base degli elementi tratti dal verbale ispettivo, che **il lavoratore**

svolgeva mansioni "di controllo del funzionamento generale del punto di vendita, di **organizzazione del personale,** di controllo della trasmissione degli ordini delle merci, di **coordinamento dei capi reparto,** di promovimento di riunioni annuali al fine di stabilire gli obiettivi, il personale, i costi ed i ricavi". In sostanza, **il prestatore dirigeva il supermercato.**

La Corte ha, altresì, sottolineato che **pur non avendo un orario di** lavoro il prestatore era di fatto **sempre presente** presso il supermercato con conseguente **stabile inserimento nell'organizzazione** aziendale.

Ciò premesso, hanno concluso gli Ermellini, deve rilevarsi che non appaiono fondate le censure formulate dalla ricorrente secondo cui nessuna prova era emersa circa il vincolo di subordinazione.

IL PROFESSIONISTA CHE SI AVVALE DI PROFESSIONISTI ESTERNI NON PAGA IRAP IN QUANTO NON SUSSISTE IL PRESUPPOSTO D'IMPOSTA COSTITUITO DALLA "AUTONOMA ORGANIZZAZIONE".

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE TRIBUTARIA - SENTENZA N. 8914 DEL 16 APRILE 2014

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 8914 del 16 aprile 2014**, ha statuito che **non è soggetto passivo Irap il professionista che, nell'esercizio della propria attività professionale, si avvale di professionisti esterni, non essendo ciò sinonimo di autonoma organizzazione.**

Nel caso in specie, un professionista, esercente l'attività di veterinario, avanzava all'Agenzia delle Entrate istanza di rimborso relativamente ad Irap versata per alcune annualità.

Contro il silenzio rigetto il professionista ricorreva alla giustizia tributaria risultando vincitore in entrambi i giudizi di merito.

Da qui il ricorso per Cassazione da parte dell'Amministrazione finanziaria che, per dimostrare l'esistenza della "stabile organizzazione", presupposto dell'IRAP, ha fatto leva sui compensi corrisposti dal contribuente a terzi.

Orbene, **i Giudici di Piazza Cavour, con la sentenza de qua, nel rilevare come la C.T.R. abbia nel proprio giudicato di merito accertato che tali compensi erano stati "erogati a Consulenti esterni per materie che esorbitavano dal campo propriamente veterinario", hanno affermato**

come il ricorso a Consulenti esterni non sia affatto sintomo di stabile organizzazione, semmai il contrario, “perché proprio chi non dispone di una organizzazione articolata è costretto a ricorrere a consulenze esterne”.

Con riferimento alla sussistenza della “autonoma organizzazione” in capo ai professionisti a seguito dell’utilizzo di lavoro altrui, si registrano pronunce contrastanti.

Pronunce in senso favorevole ai contribuenti professionisti hanno statuito che:

- ***l’IRAP non debba essere corrisposta dall’artista che paghi collaboratori esterni, come l’agente teatrale e i truccatori occasionali e dall’ingegnere che spenda importi modesti per beni strumentali e compensi a terzi*** (cfr. Cassazione n. 21069/2012 e n. 21106/2012);
- ***La misura dei compensi corrisposti a terzi non sempre è decisiva ai fini dell’IRAP***. Si pensi, infatti, all’ipotesi in cui si renda necessaria la consulenza di un “luminare” dai costi altissimi e che opera al di fuori della struttura del committente (Cassazione n.213/2013).

In senso contrario e sfavorevole ai contribuenti risulta essere invece altro filone giurisprudenziale, che ha ritenuto sussistere in capo al professionista una struttura autonomamente organizzata ***per l’elevato ammontare dei compensi corrisposti a terzi***. (Cass. n. 23370/2010 e n. 23761/2010)

Ad maiora

**IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO**

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.

Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!

Ha redatto questo numero la Commissione Comunicazione Scientifica ed Istituzionale del CPO di Napoli composta da Francesco Capaccio, Pasquale Assisi, Giuseppe Cappiello, Pietro Di Nono e Fabio Triunfo.